

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 21 aprile 2004, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei  
deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23  
febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di deter-  
minazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto  
di cartolarizzazione

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: «che abbiano manifestato,», sono inserite le seguenti: «nelle ipotesi e» e le parole: «nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2001»;*

*al comma 2, le parole: «dei valori immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «del mercato immobiliare»;*

*al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;*

*al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: «i predetti soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti originariamente proprietari degli immobili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate»;*

*dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le unità immobiliari

occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento ai solo diritto di usufrutto"».

4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo».